

Decreto 3 agosto 2010

Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unione dei comuni e delle comunità montane.

* * * * *

I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software possono richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del software prodotto, sarà concessa al termine di tutte le procedure ai soggetti in regola con il presente decreto.

* * * * *

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del rendiconto al bilancio, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno; Ritenuta la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto di bilancio dell'anno 2009;

Considerato che le esigenze di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale con quelli degli enti locali richiedono l'acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali vige una disciplina autonoma in materia di contabilità e bilanci degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009, il quale determina le modalità per la definizione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2010-2012;

Viste le circolari F.L. 4/2010, F.L. 9/2010 e n. 14/2010 nelle quali sono riportate alcune note esplicative per la compilazione della tabella per l'individuazione degli enti locali in condizione strutturalmente deficitaria;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori effettuati in sede di Gruppo di lavoro "Bilanci delle regioni e degli enti locali", costituito con decreto 18 marzo 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Vista la comunicazione della regione Valle d'Aosta del 22 giugno 2010 con la quale la stessa regione ha indicato le sezioni (*quadri*) del certificato che gli enti della stessa regione sono tenuti a compilare, rimanendo facoltativa la compilazione degli altri quadri contabili;

Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture-utg in materia di finanza locale, relativamente all'acquisizione dei dati concernenti i predetti certificati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna sull'articolazione e il contenuto del certificato;

Stante l'esigenza e l'utilità di sviluppare ed estendere l'acquisizione dei dati delle certificazioni anche tramite l'invio per posta elettronica certificata (PEC);

DECRETA

Art. 1

(Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione)

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2009, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere:
 - entro il 15 novembre 2010, se la trasmissione avviene in forma cartacea nonché supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano;
 - entro il 14 dicembre 2010 se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.
2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, e trasmettere esclusivamente le sezioni (*quadri*) del certificato di cui all'allegato tecnico.

Art. 2

(Istruzioni per la trasmissione in forma cartacea nonché su supporto informatico)

1. All'originale del certificato deve essere allegato il floppy disk o CD integro, sul quale è apposta l'etichetta in originale con indicazione della denominazione dell'ente, della provincia di appartenenza e la dizione "certificato di rendiconto di bilancio 2009". L'etichetta deve essere fornita dalla ditta produttrice del software e contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa, nonché gli estremi dell'omologazione ministeriale.
2. Le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati,

contenuti nei floppy disk o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 14 dicembre 2010.

Art. 3

(Istruzioni per la trasmissione per posta elettronica certificata)

1. Gli enti locali che intendono aderire per la prima volta alla trasmissione della certificazione dovranno darne preventiva comunicazione alla Direzione centrale della finanza locale, entro e non oltre il 30 settembre 2010, all'indirizzo di posta finanzalocale.prot@pec.interno.it . La citata preventiva comunicazione andrà effettuata dagli enti richiedenti esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) sulla quale riceveranno le credenziali informatiche (Userid e password) necessarie per poter accedere alla trasmissione elettronica del certificato (TBEL). Tutti gli enti già dotati di credenziali informatiche (Userid e password) potranno continuare ad utilizzare quelle già attribuite.
2. Dopo il 30 settembre 2010, non sarà più possibile attribuire Userid e password e, pertanto, la trasmissione sarà possibile solo con le modalità in forma cartacea nonché su supporto informatico.
3. Gli enti locali che hanno ricevuto Userid e password trasmettono, tramite posta elettronica certificata, unicamente il documento elettronico in formato xml, entro il 14 dicembre 2010, direttamente alla Direzione centrale della finanza locale al seguente indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it e riceveranno comunicazione circa il buon esito della trasmissione sulla stessa casella di posta elettronica certificata.
4. Per gli enti che adempiono alla trasmissione tramite posta elettronica certificata non è prevista alcuna trasmissione per via cartacea ed essi non sono altresì tenuti ad utilizzare un software omologato dal Ministero dell'interno per la creazione del file dati in formato xml.

Art. 4

(Adempimenti circa la trasmissione delle certificazioni, specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale)

1. Per quanto concerne gli adempimenti in ordine alla trasmissione delle certificazioni, per gli enti che provvedono alla trasmissione del documento in forma cartacea nonché su supporto informatico, restano confermate le modalità già previste nel decreto ministeriale 14 agosto 2009, ivi compresa la trasmissione alla regione di appartenenza; le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano avranno, inoltre, cura di trasmettere copia delle certificazioni agli altri enti destinatari (Corte dei conti, Upi, Uncem).
2. Per gli enti di cui al precedente comma 1, sono confermate anche le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonché le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione su supporto informatico, con la sola differenza che il file del supporto informatico dovrà essere in formato xml.
3. Anche per gli enti locali che adempiono alla trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata (PEC), sono confermate le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonché le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione su supporto informatico, con la sola differenza che il file del supporto informatico dovrà essere in formato xml. La Direzione centrale della finanza locale curerà

l'inoltro del certificato in forma elettronica alla Corte dei conti, all'Upi e all'Uncem nonché alle regioni di appartenenza.

Art. 5

(Sottoscrizione del documento trasmesso in forma cartacea nonché su supporto informatico)

1. La certificazione va sottoscritta dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario nonché dall'organo della revisione economico-finanziario i quali, con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i dati contenuti nel floppy disk o CD sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea.

Art. 6

(Sottoscrizione del documento per posta elettronica certificata)

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario nonché l'organo di revisione economico-finanziaria provvederanno a sottoscrivere, con firma digitale, il documento.

Art. 7

(Omologazione ministeriale del software)

1. L'omologazione ministeriale del software è richiesta solo per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico e non per quelli che provvedano tramite posta elettronica certificata.
2. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, devono richiedere copia del tracciato record al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 - Roma. La richiesta può essere inoltrata anche via e-mail al seguente indirizzo: "ufficiostudi@interno.it" e costituisce condizione preliminare per l'ammissione alle successive fasi dell'omologazione del software.
3. I soli soggetti che risultano aver già fatto richiesta del tracciato record nel termine previsto, possono richiedere l'omologazione e, a tal fine, sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
(*) - File in formato xml contenente i dati su supporto magnetico, corredato dalla stampa cartacea del modello di certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2009;
- certificato di iscrizione della ditta o società al registro delle imprese.
4. L'omologazione non è concessa ai soggetti, che, nel corso dell'istruttoria diretta a verificare la conformità del software per il certificato del rendiconto di bilancio 2009, presentino per tre volte un software non in linea con le prescrizioni contenute nel presente decreto o anche ai soggetti che, avendo presentato il software nei tempi previsti e dovendo provvedere ad alcune correzioni o adattamenti per renderlo completamente conforme alle prescrizioni, faranno pervenire lo stesso oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Tutti i termini indicati nei precedenti commi del presente articolo si considerano in giorni solari consecutivi.

6. Al termine delle procedure di verifica, verrà reso noto l'elenco dei soggetti a cui è stata concessa l'omologazione ministeriale sul sito "www.finanzalocale.interno.it", oltre che con comunicazione via posta elettronica, ai soggetti direttamente interessati.
7. L'omologazione verrà concessa, al termine delle procedure, contemporaneamente a tutti i soggetti per i quali verrà riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 3 agosto 2010

(*) modificato con decreto del 30 agosto 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2010.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

ALLEGATO TECNICO
PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNI

Compilare integralmente

- i quadri "1", "2", "3", "3bis", "8", "8bis", "9", "9quater", "10", "10bis", "11", "12"; "12ter" e "12quater".

Compilare

- i quadri "4A", "4B" e "4C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - "personale"
 - "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" con i dati relativi all'intervento 02
 - "trasferimenti"
 - "interessi passivi e oneri finanziari diversi"
 - "imposte e tasse" con i dati relativi all'intervento 05
 - "totale";
- i quadri "5A", "5B" e "5C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - "acquisizione di beni immobili" con i dati relativi all'intervento 01
 - "trasferimenti di capitale"
 - "conferimenti di capitale" con i dati relativi all'intervento 03
 - "concessione di crediti e anticipazioni"
 - "totale";
 -
- i quadri "6" e "6bis" limitatamente alle righe riguardanti il totale;
- il quadro "8ter" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

- 8100
- 8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto “1) Costi pluriennali capitalizzati” della voce “Immobilizzazioni Immateriali” dell’Attivo del Conto del Patrimonio)
- 8109 (sommare alla voce “Immobilizzazioni materiali” il dato del punto “2) Diritti reali su beni di terzi” della voce “Immobilizzazioni Immateriali” dell’Attivo del Conto del Patrimonio)
- 8115, 8120, 8165, 8170, 8175,8176, 8185, 8190, 8195;
-
- il quadro “8quater” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
 - 8200, 8210, 8215
 - 8220 (indicare il dato corrispondente al punto “III) Debiti di parte corrente” della voce “B) Debiti” del Passivo del Conto del Patrimonio)
 - 8225, 8230, 8235, 8240
 - 8260 (sommare alla voce “Altri debiti” il dato del punto “II) Debiti in c/capitale” della voce “B) Debiti” del Passivo del Conto del Patrimonio)
 - 8265 e 8270.

il quadro “9bis” limitatamente ai seguenti codici:

9050, 9055, 9060, 9070;

il quadro “9ter” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

9080, 9085

9090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 23, comma 3, lettera a) del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1)

9100, 9103.

Non compilare i quadri “7”; “8quinqes”; “12bis”; "S1" e "S2".

Compilare, per quanto possibile, il quadro sperimentale "S3"

Compilare i quadri “13” e “14” desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l’allegato B “Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario”, in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d’Aosta non prevede tale rilevazione.

COMUNITA' MONTANE

Compilare integralmente

- i quadri “1”, “2”, “3”, “3bis”, “7”, “7bis”, “8”, “8quater”, “9”, “10”, “11”, “12”, “12bis” e “12ter”.

Compilare

- i quadri “4A”, “4B” e “4C” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - “personale”
 - “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” con i dati relativi all’intervento 02
 - “trasferimenti”
 - “interessi passivi e oneri finanziari diversi”
 - “imposte e tasse” con i dati relativi all’intervento 05
 - “totale”;
- i quadri “5A”, “5B” e “5C” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - “acquisizione di beni immobili” con i dati relativi all’intervento 01
 - “trasferimenti di capitale”
 - “conferimenti di capitale” con i dati relativi all’intervento 03
 - “concessione di crediti e anticipazioni”
 - “totale”;
-
- il quadro “6” limitatamente alle righe riguardanti il totale;
- il quadro “7ter” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
 - 7100
 - 7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto “1) Costi pluriennali capitalizzati” della voce “Immobilizzazioni Immateriali” dell’Attivo del Conto del Patrimonio)
 - 7110 (sommare alla voce “Immobilizzazioni materiali” il dato del punto “2) Diritti reali su beni di terzi” della voce “Immobilizzazioni Immateriali” dell’Attivo del Conto del Patrimonio)
 - 7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;
-
- il quadro “7quater” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
 - 7170, 7180, 7185;
 - 7190 (indicare il dato corrispondente al punto “III) Debiti di parte corrente” della voce “B) Debiti” del Passivo del Conto del Patrimonio);
 - 7195, 7200, 7205, 7210;
 - 7215 (sommare alla voce “Altri debiti” il dato del punto “II) Debiti in c/capitale” della voce “B) Debiti” del Passivo del Conto del Patrimonio);
 - 7220 e 7225.
-
- il quadro “8bis” limitatamente ai seguenti codici:
 -
 - 8050, 8055, 8060, 8070;
-

- il quadro “8ter” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
 -
 - 8080, 8085,
 -
 - 8090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 23, comma 3, lettera a) del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1),
 -
 - 8095 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 19, comma 5, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1),
 -
 - 8100,8103, 8105.
 -

Non compilare il quadro “7quinqes”.

Compilare il quadro “13” desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l’ allegato C “Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell’ accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario” in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d’ Aosta non prevede tale rilevazione.